REGIONE LAZIO

COMUNE DI AMATRICE

( Provincia di Rieti )

|  |
| --- |
| **REGOLAMENTO COMUNALE**  DISCIPLINA DELL’INSTALLAZIONE DI STRUTTURE TEMPORANEE ED AMOVIBILI  Ai sensi dell’art. 4-quater del D.L. 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016 n. 229, così come introdotto dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55 e dalla L.R n.7 del 22 ottobre 2018 art 24 (misure urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016. Modifiche alla legge regionale 22 dicembre1999, n.38”norme sul governo del territorio” e successive modifiche) |

|  |
| --- |
|  |

**AMATRICE – OTTOBRE 2020**

**PREMESSO:**

Chel’art. 4-quater del D.L. 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016 n. 229, così come introdotto dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, prevede, al fine di scongiurare fenomeni di abbandono del territorio nei comuni dell’Italia Centrale più gravemente colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, la possibilità di installare strutture temporanee ed amovibili sotto precisi vincoli e condizioni.

Che il Comune di Amatrice presenta una percentuale superiore al 50 per cento degli edifici dichiarati inagibili con esito “E” ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2017, rispetto agli edifici esistenti alla data dell’evento sismico e, pertanto, trovano applicazione sull’intero territorio comunale le disposizioni di cui al periodo precedente.

Che ai sensi del citato art. 4-quater del D.L. 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016 n. 229:

* “*Ai proprietari di immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici è consentita, previa autorizzazione comunale,* *l’installazione di strutture temporanee e amovibili*”;
* L’installazione delle predette strutture temporanee ed amovibili può avvenire *“sul terreno ove si trovano i medesimi immobili o su altro terreno di proprietà ubicato nel territorio dello stesso comune con qualsiasi destinazione urbanistica o sul terreno anche non di proprietà o su altro terreno su cui si vanti un diritto reale di godimento, previa acquisizione della disponibilità da parte della proprietà”,* ovvero sulle aree di cui all’art. 4-ter del D.L. 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016 n. 229;
* Il terreno sul quale procedere all’installazione dei manufatti deve essere *“dichiarato idoneo per tale finalità da apposito atto comunale*”;
* Entro 90 giorni dall’emanazione dell’ordinanza di agibilità dell’immobile distrutto o danneggiato, i soggetti di cui al primo punto devono provvedere, con oneri a loro carico, alla demolizione o rimozione delle strutture temporanee e amovibili installate ed al ripristino dello stato dei luoghi.

**DATO ATTO** che ai sensi del citato art. 4-quater del D.L. 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016 n. 229, l’installazione delle strutture temporanee ed amovibili deve avvenire senza corresponsione di alcun tipo di indennità o rimborso da parte della pubblica amministrazione, ed in modo che da essa non derivino nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

**CONSIDERATO** che il citato art. 4-quater del D.L. 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016 n. 229, riserva esplicitamente la possibilità di procedere all’installazione di strutture temporanee ed amovibili ai soli soggetti proprietari di immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici, con ciò escludendo i titolari di diritti reali sui medesimi immobili diversi dalla proprietà.

**CONSIDERATO** altresì che, nel rispetto dello spirito del dispositivo normativo ed anche al fine di limitare il consumo di suolo e di scongiurare un’alterazione generalizzata del territorio inedificato:

* nel caso di immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici, sui quali vantino la comproprietà per quote indivise più proprietari, la possibilità di procedere all’installazione di strutture temporanee ed amovibili, deve intendersi operante in forma concorrente tra essi, ovvero secondo la logica per cui a ciascun immobile distrutto o gravemente danneggiato può corrispondere al più una struttura temporanea ed amovibile;
* Per ciascun nucleo familiare può essere riconosciuta la possibilità di procedere all’installazione di una sola struttura temporanea ed amovibile, anche qualora i componenti del medesimo nucleo familiare risultino proprietari di più immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici.

**DATO ATTO** che:

* il quadro normativo vigente non individua una definizione esplicita delle strutture temporanee ed amovibili né una specifica disciplina dell’installazione di dette strutture per periodi superiori a ~~90~~  180 giorni;
* In assenza di una specifica disciplina normativa occorre comunque fare riferimento alla disciplina normativa residuale vigente.

**CONSIDERATO** che un riferimento alla “*installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili*”, ricorre nella definizione di cui all’art. 3 del D.P.R. 380/01, comma 1, lettera e-5, nonché nella tabella A , Sezione II - Edilizia, p.ti 15, 16 e 26, di cui al D.lgs 25 novembre 2016 n. 222, nonché nel “Glossario Attività Edilizia Libera”, di cui al Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 81 del 07/04/2018.

**CONSIDERATO** inoltre che, ai fini di una delimitazione delle caratteristiche di temporaneità ed amovibilità delle strutture temporanee, in relazione ai riferimenti normativi di cui al periodo precedente ed all’ulteriore disciplina di cui al D.P.R. 380/2001:

* sono sempre da considerarsi temporanei ed amovibili roulottes e camper, la cui produzione, immissione in commercio e circolazione è peraltro regolata dalle specifiche normative di settore;
* Pur in assenza di una specifica normativa di settore, possono considerarsi temporanee ed amovibili le case mobili, purchè saldamente ancorate ad un telaio provvisto di ruote che ne consenta il trasporto per traino (case su ruote), o comunque trasportabili, senza necessità di operazioni di smontaggio e rimontaggio, per mezzo di idonei rimorchi omologati per la circolazione stradale;
* Pur in assenza di una specifica normativa di settore possono considerarsi temporanei ed amovibili i manufatti leggeri, anche prefabbricati, che possono essere facilmente assemblati (ovvero installati) e disassemblati (ovvero rimossi);
* Non possono comunque considerarsi temporanee ed amovibili le strutture in muratura, in cemento armato, ovvero in carpenteria metallica pesante;
* Non possono comunque considerarsi temporanee ed amovibili le strutture la cui installazione, indipendentemente dalle caratteristiche intrinseche dei manufatti, comporti la trasformazione in via permanente del suolo inedificato, ovvero che per dimensioni o concentrazione configurino, anche in via transitoria, la trasformazione urbanistica del territorio.

**DATO ATTO** che il citato art. 4-quater del D.L. 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016 n. 229, prevede che gli interventi di installazione delle strutture temporanee ed amovibili siano sottoposti a preventiva autorizzazione comunale;

**DATO ATTO** altresì che tale autorizzazione non è codificata nell’ambito dei titoli abilitativi edilizi richiamati nelle disposizioni di cui al D.P.R. 380/2001, ma deve tuttavia osservarsi la disciplina residuale di cui all’art. 6-bis, non trovando applicazione nel caso di specie le disposizioni di cui agli artt. 6, 10 e 22 del medesimo D.P.R. 380/2001.

**CONSIDERATO** che in assenza di specifiche deroghe non rinvenibili nel dispositivo del citato art. 4-quater del D.L. 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016 n. 229, resta prescritta, ai fini dell’attuazione degli interventi di installazione delle strutture temporanee ed amovibili, l’osservanza di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42/2004.

**DATO ATTO** che con nota di prot. n.13033 del 04/10/2009, l’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ha comunicato che ai fini dell’installazione di strutture amovibili non è richiesta la preventiva autorizzazione dell’Ente medesimo.

**DATO ATTO** che ai fini dell’autorizzazione degli interventi, nel caso la stessa avvenga su terreno non di proprietà del richiedente, dovrà essere dimostrata, oltre alla disponibilità giuridica del terreno medesimo, anche la specifica autorizzazione del proprietario all’installazione delle strutture temporanee ed amovibili.

**RITENUTO** di dover disciplinare in maniera organica, limitatamente agli aspetti di competenza dell’Ente, l’installazione di strutture temporanee ed amovibili ai sensi del citato art. 4-quater del D.L. 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016 n. 229, mediante apposito regolamento con allegata modulistica riferibile, per quanto possibile, al modello unificato della C.I.L.A. di cui allegato A

**Tutto ciò premesso è adottato il seguente regolamento, composto di n. 11 articoli e n. 1 allegati:**

Art. 1 – Soggetti legittimati

Art. 2 – Idoneità dei terreni all’installazione delle strutture temporanee ed amovibili

Art. 3 – Interventi ammissibili

Art. 4 – Destinazione d’uso delle strutture temporanee ed amovibili

Art. 5 – Caratteristiche delle strutture temporanee ed amovibili, limiti dimensionali, distanze e distacchi

Art. 6 – Requisiti igienico sanitari ed impiantistici

Art. 7 – Titoli abilitativi ed autorizzazione all’installazione delle strutture temporanee ed amovibili

Art. 8 – Obblighi dei soggetti legittimati

Art. 9 – Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’installazione delle strutture temporanee ed amovibili

Art. 10 – Revoca dell’autorizzazione

Art. 11 – Sanzioni

ALLEGATO A – Modello di istanza

**REGOLAMENTO**

**RECANTE LA DISCIPLINA DELL’INSTALLAZIONE DI STRUTTURE TEMPORANEE E AMOVIBILI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 4-QUATER DEL D.L. 17 OTTOBRE 2016 N. 189, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 DICEMBRE 2016 N. 229, COSI’ COME INTRODOTTO DAL D.L 18 APRILE 2019 N. 32, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 GIUGNO 2019 N. 55.**

**Art. 1 – SOGGETTI LEGITTIMATI**

Sono legittimati a richiedere l’autorizzazione comunale di cui all’art. 7 del presente regolamento, per l’installazione di strutture temporanee ed amovibili di cui all’art. 4-quater del D.L. 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016 n. 229, i proprietari di unità immobiliari, ad uso residenziale e funzionalmente autonome, gravemente danneggiate o distrutte dagli eventi sismici del 2016 e 2017.

Ai fini dell’autorizzazione i soggetti legittimati di cui al periodo precedente dovranno dimostrare di essere proprietari, ovvero titolari di altri diritti reali di godimento, ovvero locatari o comodatari di un terreno idoneo allo scopo ai sensi del successivo art. 3. Nel caso la disponibilità giuridica del medesimo terreno derivi da un titolo diverso dalla proprietà, i soggetti legittimati dovranno altresì dimostrare l’assenso del proprietario all’installazione delle strutture temporanee ed amovibili ed all’esecuzione delle eventuali opere connesse.

Ai fini dell’autorizzazione i soggetti legittimati di cui al primo periodo dovranno altresì manifestare chiaramente la volontà di ricostruire o riparare, le unità immobiliari distrutte o gravemente danneggiate dagli eventi sismici.

**Art. 2 – IDONEITA’ DEI TERRENI ALL’INSTALLAZIONE DI STRUTTURE TEMPORANEE ED AMOVIBILI**

Ai fini dell’installazione dei manufatti temporanei ed amovibili di cui all’art. 1, sono riconosciuti idonei tutti i terreni presenti nel territorio comunale, indipendentemente dalla destinazione urbanistica, fatta eccezione per:

1. I terreni ricompresi nelle aree soggette per legge a vincolo di inedificabilità assoluta quali, a titolo non esaustivo di esempio: le aree interessate da frane e dissesti, le aree coperte da boschi, le fasce di rispetto dei corsi delle acque pubbliche, le fasce di rispetto poste a protezione del nastro stradale, ecc.;
2. I terreni ricompresi nelle zone A ~~ed A-1~~ nucleo antico, così come individuate nel P.R.G. vigente, ovvero posti ad una quota superiore a ~~1300~~ 1200 m.s.l.m., ovvero aventi pendenza media superiore al 10%;
3. I terreni che potranno essere interessati dal processo di ricostruzione quali, a titolo non esaustivo di esempio, le aree rese libere dallo sgombero delle macerie di edifici preesistenti da avviare alla ricostruzione, le aree interne alle zone rosse, ancorché revocate, nonché le aree occupate per la realizzazione delle strutture di emergenza, anche se non materialmente acquisite al patrimonio pubblico.
4. Ulteriori terreni dichiarati non idonei in sede di istruttoria da parte dell’Ufficio Tecnico preposto, previa adeguata motivazione delle ragioni di sicurezza, ordine pubblico, logistica della ricostruzione o altre.

**Art. 3 – INTERVENTI AMMISSIBILI**

Ai fini dell’attuazione del presente regolamento sono ammissibili gli interventi relativi all’installazione di manufatti temporanei ed amovibili leggeri, anche prefabbricati, di qualsiasi genere, quali roulottes, camper, case mobili e simili, che siano utilizzati come abitazioni.

Non è in ogni caso ammissibile l’installazione di manufatti di cui al primo periodo, con strutture portanti in muratura e/o in cemento armato e/o in carpenteria metallica pesante, nonché di ogni altro manufatto incompatibile con la definizione di cui al periodo precedente.

Altresì non è ammissibile l’esecuzione di opere che determinino la trasformazione, in via permanente, del suolo inedificato, nonché di opere che, per dimensione o concentrazione, determinino, anche in via transitoria, la trasformazione urbanistica del territorio.

E’ comunque ammissibile, nel rispetto delle disposizioni di cui ai periodi precedenti, la formazione di basamenti di qualsiasi genere idonei all’appoggio e/o all’ancoraggio dei manufatti di cui al primo periodo, a condizione che non comporti l’esecuzione di opere di scavo oltre costa, né di opere di sostegno e/o contenimento.

**Art. 4 – DESTINAZIONE D’USO DELLE STRUTTURE TEMPORANEE ED AMOVIBILI**

Nel rispetto degli obiettivi fissati all’art. 4-quater del D.L. 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016 n. 229, ovvero l’evitare fenomeni di spopolamento ed abbandono del territorio, le strutture temporanee ed amovibili di cui al presente regolamento, possono essere utilizzati unicamente a fini abitativi, per uso esclusivo proprio e del nucleo familiare del soggetto legittimato richiedente.

E’ fatto espresso divieto di compravendita, locazione o cessione d’uso a terzi delle strutture temporanee ed amovibili autorizzate ed installate ai sensi del presente regolamento.

**Art. 5 – CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE TEMPORANEE ED AMOVIBILI, LIMITI DIMENSIONALI, DISTANZE E DISTACCHI**

Ferme restando le caratteristiche generali delle strutture temporanee ed amovibili indicate all’art. 3, le strutture medesime potranno essere:

1. semplicemente appoggiate al suolo, ovvero su predisposto idoneo strato di materiale inerte, ovvero su idoneo basamento, ~~anche in conglomerato gettato in opera~~, sopra strato di regolarizzazione in materiale sciolto avente la sola funzione di regolarizzazione della superficie di appoggio;
2. distanziante dal suolo, mediante posa su predisposti idonei dispositivi di appoggio, anche puntiformi;
3. con elementi verticali fissati e legati ad idoneo basamento di fondazione, mediante dispositivi di ancoraggio sui quali sia possibile fissare anche i pannelli di tamponatura.

Le coperture dovranno essere preferibilmente del tipo a falde di tetto, in materiali leggeri e con idonea pendenza.

Lo sviluppo distributivo e funzionale dovrà avvenire su un unico piano terra, con espresso divieto di formazione di piani interrati e seminterrati, nonché di sottotetti e/o soppalchi.

Le strutture temporanee ed amovibili dovranno rispettare, ai fini dell’autorizzazione, i seguenti limiti dimensionali:

1. altezza massima misurata alla linea di gronda non superiore a cm ~~350~~ 300 (trecento);
2. superficie lorda, al netto di eventuali superfici porticate, non superiore a ~~mq~~ ~~70,00 (settanta)~~ mq 60 e comunque non superiore alla superficie lorda dell’unità immobiliare distrutta o gravemente danneggiata;
3. superficie lorda di eventuali superfici porticate non superiore a mq 18,00 (diciotto);
4. ~~superficie coperta complessiva non superiore a mq 88,00 (ottantotto) e comunque non superiore alla superficie lorda dell’unità immobiliare distrutta o gravemente danneggiata.~~

Le strutture temporanee ed amovibili dovranno rispettare, ai fini dell’autorizzazione, i le seguenti distanze minime:

1. distanza da altri edifici: ml 10,00 (dieci), e comunque non inferiore all’altezza del fabbricato più alto, misurata alla linea di colmo del tetto;
2. distanza dal ciglio stradale: ml 5,00 (cinque) e comunque non inferiore a quanto previsto dal Codice della Strada e dal D.M. 2 aprile 1968;
3. distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici preesistenti antistanti: ml 10,00 (dieci);
4. distanza dai confini di proprietà: ml 5,00 (cinque), salvo esplicita autorizzazione in forma scritta del proprietario confinante.
5. Le distanze di cui alle lettere a) e c), qualora siano riferite a strutture temporanee ed amovibili installate sul medesimo terreno, ovvero su terreni adiacenti, possono essere ridotte fino a ml 5,00 (cinque), previo valutazione dell’altezza dei manufatti e delle possibili interferenze tra gli stessi. È altresì ammissibile l’installazione di strutture temporanee poste in aderenza tra loro, su pareti cieche, fatto salvo un distacco di 10 – 20 cm (dieci - venti), a condizione che le medesime strutture non siano rese comunicanti.

Al fine di limitare le dimensioni complessive degli interventi, nonché la concentrazione eccessiva di strutture temporanee al di fuori di aree idoneamente attrezzate, quali ad esempio le aree di cui all’art. 4-ter del D.L. 17ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016 n. 229, sul medesimo lotto di terreno, individuato dal richiedente, è consentita l’installazione di un massimo di n. 3 (tre) strutture temporanee ed amovibili, comunque a condizione che siano rispettati i limiti di dimensioni e distacchi previsti dal presente articolo.

**Art. 6 – REQUISITI IGIENICO SANITARI ED IMPIANTISTICI**

I principali requisiti igienico sanitari dei manufatti temporanei ed amovibili dovranno essere conformati al D.M. 5 Luglio 1975 del Ministero della Sanità e s.m. e i, fatti salvi i casi di installazione di veicoli quali caravan, autocaravan e camper, purché in possesso della carta di circolazione. Nei casi di installazione di container ad uso abitativo, ovvero di case mobili, dovranno essere prodotte le certificazioni del produttore o altra documentazione equivalente.

Le strutture temporanee ed amovibili debbono inderogabilmente essere dotate almeno degli impianti elettrico, idrico e di scarico delle acque reflue.

L’approvvigionamento idrico deve avvenire tramite allaccio all’acquedotto pubblico, ovvero tramite pozzo realizzato a norma di legge, a condizione che sia preventivamente verificata la potabilità delle acque.

Lo smaltimento delle acque reflue degli scarichi domestici deve avvenire tramite allaccio alla pubblica fognatura, previo autorizzazione del gestore del servizio idrico integrato, ovvero mediante recapito negli strati superficiali del suolo, in conformità alla specifica disciplina di settore, previo acquisizione dell’autorizzazione di cui all’art. 124 del D.lgs 152/2006.

L’allontanamento delle acque chiare meteoriche deve avvenire, previa idonea sistemazione dell’area esterna al manufatto in relazione all’orografia del sito, tramite allaccio al collettore pubblico delle acque chiare, ovvero mediante recapito al più vicino corpo recettore superficiale.

Tutti gli impianti (elettrico, idrico, di scarico delle acque reflue, di termoregolazione e produzione di acqua calda sanitaria, antiintrusione, di protezione dalle scariche atmosferiche, ecc.) dovranno essere installati nel pieno rispetto delle vigenti norme di settore e corredati da certificazione rilasciata dall’installatore. La certificazione non è richiesta per gli impianti installati dal costruttore nei veicoli quali caravan, autocaravan e camper, purché in possesso della carta di circolazione.

**Art. 7 – TITOLI ABILITATIVI E AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DELLE STRUTTURE TEMPORANEE E AMOVIBILI**

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4-quater del D.L. 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016 n. 229, gli interventi relativi all’installazione delle strutture temporanee, possono eseguirsi esclusivamente previo rilascio di apposita autorizzazione comunale, in conformità alle disposizioni contenute nel presente regolamento, la quale ha efficacia di titolo abilitativo edilizio.

Il rilascio dell’autorizzazione di cui al periodo precedente è comunque subordinato all’acquisizione di tutti i pareri, nulla-osta ed atti di assenso comunque denominati, di competenza di altri Enti, ove necessari in applicazione delle norme vigenti, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza, costruzioni in zone sismiche, tutela dal rischio idrogeologico, tutela delle aree naturali protette e tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.lgs. n. 42/2004.

Con riferimento alle norme in materia di parchi ed aree naturali protette nazionali e regionali, si dà atto che l’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, con nota di prot. n. 13033 del 04/10/2019 ha comunicato che, per quanto attiene all’installazione di strutture amovibili, non è richiesta la preventiva autorizzazione dell’Ente medesimo.

L’autorizzazione di cui al primo periodo è immediatamente efficace dalla data di rilascio ed abilita immediatamente all’installazione delle strutture temporanee ed amovibili, in conformità ai limiti ed alle prescrizioni di cui all’autorizzazione medesima ed al progetto allegato all’istanza di autorizzazione. Al termine dei lavori dovrà comunque essere depositata la segnalazione di cui all’art. 24 del D.P.R. 380/01.

**Art. 8 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI LEGITTIMATI**

I soggetti legittimati autorizzati all’esecuzione degli interventi di installazione delle strutture temporanee ed amovibili in conformità al presente regolamento, sono obbligati alla rimozione dei manufatti ed al ripristino dello stato dei luoghi entro 90 (novanta) giorni dall’emanazione dell’ordinanza di agibilità dell’edificio distrutto o gravemente danneggiato, a seguito della riparazione, ripristino o ricostruzione, così come disposto dall’art. 4-quater del D.L. 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016 n. 229.

A tal fine i soggetti legittimati di cui all’art. 1 dovranno depositare, unitamente all’istanza di autorizzazione, apposito atto d’obbligo recante l’impegno alla rimozione dei manufatti ed al ripristino dello stato dei luoghi secondo le tempistiche di cui al periodo precedente.

I soggetti legittimati autorizzati sono altresì tenuti ad eseguire gli interventi in conformità all’autorizzazione ed alle eventuali prescrizioni ivi contenute, nonché al progetto allegato all’istanza.

I soggetti legittimati autorizzati sono altresì tenuti all’osservanza delle norme civilistiche, delle comuni regole di vicinato, nonché a mantenere il decoro delle strutture temporanee ed amovibili installate e del lotto di terreno, fino all’avvenuta rimozione dei manufatti.

**Art. 9 – PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DELLE STRUTTURE TEMPORANEE E AMOVIBILI**

I soggetti legittimati di cui all’art. 1 del presente regolamento, che intendono procedere all’installazione di strutture temporanee ed amovibili ai sensi dell’art. 4-quater del D.L. 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016 n. 229, debbono presentare istanza di autorizzazione.

L’istanza, redatta esclusivamente su apposito modello di cui all’allegato A, può essere depositata in formato cartaceo presso l’Ufficio Protocollo, ovvero con messaggio di posta elettronica certificata da inoltrarsi all’indirizzo [protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it](mailto:protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it) .

Al modello di cui al periodo precedente, compilato in tutte le sue parti, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. Procura o delega, nel caso di procura/delega alla presentazione dell’istanza.
2. Copia dei documenti di identità del richiedente e del tecnico incaricato.
3. Scheda AeDES del fabbricato distrutto o gravemente danneggiato dagli eventi sismici e copia del contratto di affidamento delle prestazioni professionali connesse alla ricostruzione, ovvero estremi di presentazione della domanda di individuazione dell’aggregato edilizio ed indicazione dell’ID-MUDE.
4. Titolo di proprietà ed eventuale dichiarazione di assenso di terzi titolari del diritto di comproprietà dell’immobile distrutto o gravemente danneggiato.
5. Titolo di proprietà del terreno sul quale si intende installare le strutture temporanee ed amovibili, ovvero documentazione dimostrativa di altro diritto reale di godimento sul medesimo terreno, ovvero copia del contratto di locazione o comodato d’uso del terreno regolarmente registrato, ovvero dichiarazione sostitutiva.
6. Dichiarazione del proprietario del terreno, se diverso dal richiedente, di assenso all’esecuzione dell’intervento.
7. Atto d’obbligo recante l’impegno alla rimozione delle strutture temporanee ed amovibili ed al ripristino dello stato dei luoghi entro 90 (novanta) giorni dall’emanazione dell’ordinanza di agibilità dell’edificio distrutto o gravemente danneggiato, a seguito della riparazione, ripristino o ricostruzione.
8. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con la quale il richiedente dichiari di essere consapevole che il Comune non è tenuto a provvedere all’impletamento dei servizi di pubblica illuminazione, sgombero neve, trasporto pubblico, ritiro a domicilio dei rifiuti, nonché di ogni altro servizio pubblico non disponibile nell’area di intervento prima dell’installazione delle strutture temporanee ed amovibili.
9. Elaborati grafici descrittivi del manufatto (ovvero scheda tecnica, catalogo del produttore, o documentazione equivalente, o copia della carta di circolazione nel caso di caravan, autocaravan, camper e case mobili) e contenenti l’individuazione in estratto di mappa catastale dell’esatto posizionamento del manufatto temporaneo ed amovibile, con indicazione dei relativi punti di fornitura (energia elettrica/acqua) e scarico (fognatura) a firma di tecnico abilitato.
10. Documentazione fotografica (min. 4 foto) del terreno oggetto di installazione del manufatto.
11. Autorizzazione sismica, qualora richiesta dalla normativa in relazione alla tipologia di intervento.
12. Eventuali pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominanti, di competenza di altri Enti, qualora già rilasciati. In alternativa la documentazione necessaria per l’acquisizione, da parte dell’Ente, dei predetti pareri.
13. Certificazione degli impianti.

Il dirigente dell’Ufficio Tecnico o il Responsabile del Procedimento, esaminata la documentazione e verificata la rispondenza dell’intervento proposto alle disposizioni del presente regolamento ed alle norme di Legge, rilascia l’autorizzazione nel termine di 30 giorni, decorsi i quali si intende formato il silenzio-rifiuto, salvo interruzione dei ermini del procedimento.

Qualora ai fini dell’autorizzazione dell’intervento sia necessaria l’acquisizione di pareri, nulla-osta o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di altri Enti, il dirigente dell’Ufficio Tecnico o il Responsabile del Procedimento provvede direttamente all’acquisizione degli stessi, anche attraverso la conferenza dei servizi. In tal caso il termine di cui al periodo precedente è incrementato di ulteriori 90 giorni.

L’autorizzazione è rilasciata a titolo gratuito e non è soggetta a corresponsione degli oneri *ex legge* 10/77, non ricorrendo i presupposti di variazione del carico urbanistico.

**Art. 10 – REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE**

L’autorizzazione all’installazione delle strutture temporanee ed amovibili di cui al presente regolamento è revocata, con provvedimento del dirigente dell’Ufficio Tecnico competente da notificare all’interessato, nei seguenti casi:

1. qualora sia decorso il termine di 90 (novanta) giorni dall’emanazione dell’ordinanza di agibilità dell’edificio distrutto o gravemente danneggiato, a seguito della riparazione, ripristino o ricostruzione;
2. qualora sia accertata la violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, ovvero delle norme di Legge aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia;
3. qualora sia accertata l’esecuzione di interventi in difformità dall’autorizzazione, ovvero dai pareri, nulla-osta o altri atti di assenso di competenza di altri Enti, richiamati nell’autorizzazione medesima;
4. qualora sia accertata, a seguito delle verifiche d’Ufficio, la produzione di atti e/o dichiarazioni falsi o mendaci ai fini del rilascio dell’autorizzazione medesima;
5. qualora, previo accurata e motivata valutazione del dirigente dell’Ufficio Tecnico, sia accertata la necessità di rimuovere le strutture autorizzate al fine di consentire o di rendere di più rapida esecuzione gli interventi di ricostruzione di immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici. In tal caso, prima dell’adozione del provvedimento definitivo, possono essere concordate col soggetto autorizzato misure alternative alla revoca, ovvero compensative della stessa, a condizione che non determinino rimborsi e/o indennizzi a carico dell’Ente.

**Art. 11 – SANZIONI**

~~In ogni caso di revoca dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 10, fatto salvo il caso di cui alla lettera e), si applicano le disposizioni di cui agli artt. 31, 36 e 41 del D.P.R. 380/01.~~

~~Nei casi di revoca di cui alla lettera e) dell’art. 10, si applicano le disposizioni di cui all’art. 31, limitatamente ai commi 2, 3, 4 e 5, nonché dell’art. 36 e 41 del D.P.R. 380/01.~~

Si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 380/01 per quanto attuabili.